



INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE



Condizioni di Assicurazione **RC Ambientale**

Mod. CA 186375 - 102022

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

Società del Gruppo



INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI

RC Ambientale






Caro Cliente,

RC Ambientale è la polizza assicurativa che copre i rischi di danno all'ambiente, in particolare le conseguenze cui va incontro la sua impresa in caso si verifichi un danno all'ambiente o vi sia una minaccia imminente di danno. Per danno all'ambiente si intende il deterioramento delle risorse naturali da cui si origina una notifica o un'ordinanza da parte degli enti preposti o da cui insorge l'obbligo di autodenuncia ai sensi dell'Art. 304, con riferimento alla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D. Lgs. 152/2006.

Le Condizioni di Assicurazione comprendono le seguenti sezioni:

- **SEZIONE I** (Artt. 1 – 11) – Norme relative all'acquisto del contratto
- **SEZIONE II** (Artt. 12 – 16) – Norme relative alle coperture assicurative
- **SEZIONE III** (Art. 17) – Norme relative alla gestione dei sinistri

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento. I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione. 
- **note inserite a margine** del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune. 
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti. 
- **elemento grafico di colore grigio**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza. 
- **elemento grafico di colore arancione**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto. 

Il set informativo di RC Ambientale è disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloprotezione.com e le sarà comunque consegnato al momento dell'acquisto della polizza.

Grazie per l'interesse dimostrato.

Indice

SEZIONE I

NORME RELATIVE ALL'ACQUISTO DEL CONTRATTO

Art. 1.	CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È RC AMBIENTALE	Pag. 1 di 15
Art. 2.	QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA	Pag. 1 di 15
Art. 2.1	Quanto dura la polizza	Pag. 1 di 15
Art. 2.2	Quando comincia e quando finisce la copertura	Pag. 2 di 15
Art. 2.3	Quando si sospende la copertura	Pag. 2 di 15
Art. 2.4	Regime Temporale – Loss Occurrence	Pag. 2 di 15
Art. 3.	QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE	Pag. 2 di 15
Art. 4.	COME COMUNICARE CON LA COMPAGNIA	Pag. 2 di 15
Art. 5.	QUANDO E COME È POSSIBILE RECEDERE DALLA POLIZZA (Recesso alla ricorrenza annua/disdetta)	Pag. 2 di 15
Art. 6.	CHE COSA SUCCEDA SE NON SI È PIÙ CORRENTISTI DI INTESA SANPAOLO	Pag. 2 di 15
Art. 7.	QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA	Pag. 3 di 15
Art. 8.	DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	Pag. 3 di 15
Art. 9.	VARIAZIONI DEL RISCHIO	Pag. 4 di 15
Art. 10	AREA CLIENTI	Pag. 5 di 15
Art. 11.	ALTRE NORME IN GENERALE	Pag. 5 di 15
Art. 11.1	Rinvio alle norme di legge ed esclusione OFAC	Pag. 5 di 15
Art. 11.2	Pluralità di Coperture	Pag. 5 di 15
Art. 11.3	Ispesioni tecniche e documentazione	Pag. 5 di 15
Art. 11.4	Verifica della soddisfazione del cliente	Pag. 5 di 15

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 12	CHE COSA È ASSICURATO	Pag. 6 di 15
Art. 12.1	Danno all'ambiente e sua minaccia imminente	Pag. 6 di 15
	Garanzia A - Danno all'ambiente da evento futuro	Pag. 6 di 15
	Garanzia B - Danno all'ambiente da evento passato – retroattività dieci anni	Pag. 6 di 15
Art. 12.2	Spese indennizzabili	Pag. 6 di 15
Art. 12.3	Danno da cambiamenti climatici e eventi naturali estremi	Pag. 7 di 15
Art. 13	SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'ASSICURATO	Pag. 8 di 15
Art. 13.1	Prevenzione danni all'ambiente	Pag. 8 di 15
Art. 13.2	Gestione crisi	Pag. 8 di 15
Art. 13.3	Gestione danno all'ambiente	Pag. 8 di 15
Art. 14	CHE COSA NON È ASSICURATO	Pag. 9 di 15
Art. 14.1	Esclusioni	Pag. 9 di 15
Art. 14.2	Persone non considerate Terzi	Pag. 10 di 15
Art. 14.3	Obbligo di denuncia/necessità di intervento della Pubblica Autorità	Pag. 10 di 15
Art. 14.4	Denuncia cumulativa	Pag. 10 di 15
Art. 15	QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA (FRANCHIGIA)	Pag. 10 di 15
Art. 16	DOVE VALGONO LE COPERTURE	Pag. 10 di 15

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 17. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO	Pag. 11 di 15
Art. 17.1 Denuncia del sinistro	Pag. 11 di 15
Art. 17.2 Obblighi in caso di sinistro	Pag. 11 di 15
Art. 17.3 Istruttoria del sinistro	Pag. 11 di 15
Art. 17.4 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	Pag. 11 di 15

GLOSSARIO

Pag. 13 di 15

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI MASSIMALI E DELLE FRANCHIGIE (Allegato 1)

Pag. 1 di 1

QUESTIONARIO TECNICO (FAC – SIMILE) (Allegato 2)

Pag. 1 di 2

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Pag. 1 di 5

sezione I

NORME RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

articolo 1. Che tipo di assicurazione è RC Ambientale

da sapere: la sottoscrizione della polizza RC Ambientale è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari (come ad esempio linee di credito, factoring o leasing)

RC Ambientale è la polizza di Intesa Sanpaolo Protezione (nel seguito la Compagnia) dedicata alle imprese (nel seguito il Contraente) che fornisce una copertura completa per i danni all'ambiente verificatisi o manifestatisi durante il periodo di vigenza della polizza, che traggano origine da un evento che si è verificato:

- durante il periodo di vigenza della polizza oppure
- nei dieci anni precedenti la stipula della polizza.

La polizza RC Ambientale assicura il Contraente con due garanzie sempre operanti:

- **Danno all'ambiente e sua minaccia imminente**, che comprende
 - Garanzia A - Danno all'ambiente da evento futuro
 - Garanzia B - Danno all'ambiente da evento passato
- **Danno da cambiamenti climatici e Eventi naturali estremi.**

Inoltre, la polizza prevede i seguenti servizi non assicurativi, sempre presenti:

- **Prevenzione danni all'ambiente**
- **Gestione crisi**
- **Gestione del danno all'ambiente.**

Soggetti assicurabili

Sono assicurabili le imprese con fatturato massimo di 50.000.000 euro, aventi sede legale e operativa in Italia e che siano correntiste di Intesa Sanpaolo (di seguito la Banca). Le imprese che operano nel settore del commercio al dettaglio o all'ingrosso devono avere anche un fatturato minimo di 2.500.000 euro.

Non è possibile assicurare enti pubblici o società partecipate da enti pubblici.

Ai fini della sottoscrizione della polizza è necessario aver compilato il Questionario tecnico di cui all'Allegato 2.

Attività e rischi assicurabili

In relazione all'attività assicurata e indicata nel modulo di polizza, sono assicurabili:

- le attività svolte nei siti che il contraente assicura, fino ad un massimo di 5
- le attività di carico e scarico, fino a un massimo di 25 mezzi utilizzati per lo svolgimento dell'attività
- le attività presso terzi.

Facciamo chiarezza

Viene ritenuto danno all'ambiente ogni deterioramento di una risorsa naturale (terreno, acqua, aria, specie e habitat naturali protetti) che determini la notifica da parte degli enti o obbligo di autodenuncia da parte dell'Assicurato ai sensi del D. Lgs. 152/2006. Come previsto dalla normativa tali obblighi possono scattare anche in assenza di inquinamento.

Il deterioramento delle risorse naturali può essere causato anche da altri fattori (es. fuoco, scavi, perforazioni).

articolo 2. Quando comincia e quando finisce la copertura

2.1 Quanto dura la polizza

La polizza dura 1 anno. Se il Contraente o la Compagnia non disdice la polizza, la stessa viene prorogata per un ulteriore anno e così successivamente, alle medesime condizioni. Il Contraente può disdire la polizza entro 30 giorni prima della scadenza.

Se il Contraente, prima di 45 giorni dalla scadenza, comunica una variazione del rischio la polizza non si rinnova automaticamente, così come definito al successivo articolo 9.

Questionario tecnico: domande rivolte al Contraente in fase di sottoscrizione per approfondire il rischio da assicurare

riferimenti normativi: art. 1901
del Codice Civile

2.2 Quando comincia e quando finisce la copertura

Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati. Diversamente cominciano alle ore 24 della data di pagamento del premio.

2.3 Quando si sospende la copertura

Se alle successive scadenze del pagamento del premio il Contraente non paga, la polizza è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza e viene riattivata dalle ore 24 del giorno del pagamento, mentre rimangono immutati le successive scadenze e il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti.

2.4 Regime Temporale - Loss Occurrence

La garanzia opera per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità della polizza alle condizioni stabilite, così come definito al successivo articolo 12.

articolo 3. Quando e come è possibile pagare

Il premio è annuale ed è pagato con addebito su un conto corrente Intesa Sanpaolo o con i mezzi di pagamento resi disponibili tempo per tempo dalla Banca o dalla Compagnia. Non è previsto il frazionamento del premio.

Su richiesta del Contraente la Compagnia mette a disposizione il certificato di assicurazione, sia in fase di prima emissione che a ogni rinnovo successivo.

articolo 4. Come comunicare con la Compagnia

Le comunicazioni devono essere inviate dal Contraente alla Compagnia con una delle seguenti modalità:



posta elettronica certificata a comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com (scelta preferita)



raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. -
Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino



la filiale in cui ha acquistato la polizza o dove nel frattempo ha trasferito il conto corrente.

articolo 5. Quando e come è possibile recedere dalla polizza (recesso alla ricorrenza annua/disdetta)

La Compagnia e il Contraente possono recedere dal contratto comunicandolo almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della polizza.

articolo 6. Che cosa succede se non si è più correntisti di Intesa Sanpaolo

La polizza può essere sottoscritta soltanto dal titolare di un conto corrente presso una filiale di Intesa Sanpaolo.

In caso di chiusura del conto corrente Intesa Sanpaolo sul quale sono addebitati i premi, senza l'apertura di un nuovo conto presso una filiale di Intesa Sanpaolo, la polizza non potrà essere rinnovata alla scadenza annua successiva.

In caso di addebito non andato a buon fine, la polizza resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.

riferimenti normativi: art. 1901
comma 2 del Codice Civile

articolo 7. Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza

Il foro competente per le controversie sulla formazione o sul contenuto del contratto è l'Autorità Giudiziaria:

- del luogo della sede legale del Contraente
- di fronte alla quale gli Assicurati sono stati citati in giudizio dall'attore che intende far valere la loro responsabilità.

Tutte le controversie relative alla polizza devono essere prima sottoposte a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato da scegliere tra quelli elencati nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il tentativo di mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile.

Se il tentativo di mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie sul contratto è l'Autorità Giudiziaria:

- del luogo della sede legale del Contraente
- di fronte alla quale gli Assicurati sono stati citati in giudizio dall'attore che intende far valere la loro responsabilità.

La richiesta di mediazione può essere effettuata tramite:



posta elettronica certificata all'indirizzo
organizzazione@pec.intesasanpaoloprotezione.com (scelta preferita)



posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Protezione - Operations -
Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino



fax al numero 011 093.10.62

In caso di controversia sull'interpretazione delle disposizioni di polizza (con esclusione delle controversie in materia di responsabilità degli Assicurati o di validità della polizza), le parti possono ricorrere ad un collegio di arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle parti (il Contraente e la Compagnia), uno per ciascuna ed il terzo d'accordo tra i primi due o in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano o da altro Tribunale concordato tra le parti, ove in tal caso dovrà riunirsi il Collegio. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e per metà le spese del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti, anche se uno dei tre componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

articolo 8. Dichiarazioni inesatte o reticenti

La Compagnia presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Tali circostanze vengono dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto.

Se le dichiarazioni contengono informazioni inesatte o incomplete, la Compagnia può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile ma con un premio diverso.

riferimenti normativi: articolo 1892
del Codice Civile

Se il Contraente rilascia tali dichiarazioni inesatte o incomplete con dolo o colpa grave, la Compagnia può rifiutare il pagamento del sinistro e può recedere dal contratto.

riferimenti normativi: articolo 1893
del Codice Civile

Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave e il rischio valutato sulla base delle nuove e corrette circostanze risulta comunque assicurabile, la Compagnia può pagare il sinistro riducendolo in proporzione al minor premio percepito e può recedere dal contratto.

articolo 9. Variazioni del rischio

Successivamente alla sottoscrizione della polizza, il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla filiale di riferimento ogni variazione del rischio che possa comportare un aggravamento o una diminuzione dello stesso.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della polizza. Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia riduce il premio a far data dal primo rinnovo utile.

riferimento normativo: art. 1898 del Codice Civile

Per variazione del rischio si intende:

- ogni aumento o diminuzione del numero dei siti assicurati
- ogni variazione del fatturato dichiarato in sede di sottoscrizione che comporti il superamento (o la diminuzione) dei limiti contrattualmente stabiliti
- ogni modifica dell'operatività della polizza ad attività presso terzi
- ogni aumento o diminuzione del massimale di polizza
- ogni variazione degli aspetti indagati con il questionario tecnico che comporti una diversa risposta ai quesiti dello stesso.

In caso di tali variazioni, la polizza non si rinnova tacitamente e il Contraente riceve una comunicazione con cui la Compagnia:

- comunica l'impossibilità del rinnovo qualora il Contraente non sia più assicurabile
- accetta la variazione: in tal caso, il Contraente deve recarsi in filiale per sottoscrivere la proposta di rinnovo entro la data di scadenza della polizza originaria.

Se il Contraente comunica una variazione entro 45 giorni prima della scadenza, la stessa ha effetto a partire dalla scadenza stessa. La conseguente modifica delle condizioni contrattuali deve risultare da un'apposita Appendice di rinnovo, che forma parte integrante del contratto originario, sottoscritta dalla Compagnia e dal Contraente presso la filiale di riferimento.

Se il Contraente comunica la variazione tra il 45° giorno e la scadenza, la polizza si rinnova alle medesime condizioni per un ulteriore anno e la Compagnia terrà conto delle variazioni intervenute nell'annualità successiva, salvo l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 5.

Nel caso in cui il Contraente manifesti la volontà di includere un sito acquisito durante l'annualità di polizza, avente le stesse caratteristiche individuate tramite il questionario tecnico e nel quale viene esercitata l'attività assicurata descritta in polizza, la copertura si estende automaticamente dalla data di comunicazione alla filiale fino al successivo rinnovo di polizza. Per mantenere la copertura, è necessario recarsi in filiale per sottoscrivere una proposta di rinnovo entro la data di scadenza della polizza originaria.

In caso di aumento dei mezzi assicurati per le attività di carico e scarico, che comporti il superamento dei limiti contrattualmente stabiliti, la Compagnia annulla la polizza dalla data in cui ne è venuta a conoscenza.

La Compagnia restituisce l'importo pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo compreso tra la data in cui è venuta a conoscenza della condizione di inassicurabilità e la data di scadenza annuale della polizza.

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in corso d'anno le condizioni tariffarie che avrebbero effetto con il rinnovo della polizza. In questo caso comunica al Contraente, entro 45 giorni dalla scadenza annuale, tramite PEC o raccomandata A/R, il nuovo premio. La volontà del Contraente di accettare il nuovo premio è espressa versando il premio alla data di scadenza della polizza. In alternativa, entro 30 giorni dalla scadenza della polizza, il Contraente può comunicare il recesso dal contratto e le coperture cessano alla data di scadenza.

articolo 10. Area Clienti

La Compagnia mette a disposizione del Contraente un'apposita area riservata (Area Clienti) sul sito internet www.intesasanpaoloprotezione.com

Nell'Area Clienti è possibile consultare le coperture assicurative in vigore, le Condizioni di Assicurazione del prodotto sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze e ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa. Inoltre, l'Area Clienti consente di gestire telematicamente il rapporto contrattuale con le funzionalità dispersive messe a disposizione tempo per tempo dalla Compagnia, secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento. Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati direttamente dalla Compagnia su richiesta del Contraente.

I codici di accesso garantiscono al Contraente, durante l'utilizzo dell'Area Clienti, un adeguato livello di riservatezza e sicurezza. L'utilizzo dell'Area Clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo accesso e ad ogni eventuale variazione.

articolo 11. Altre norme in generale

11.1 Rinvio alle norme di legge ed esclusione OFAC

Valgono le norme della legge italiana per tutto quanto non disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione. Qualora una o più clausole siano ritenute nulle, annullabili o invalide dalla competente Autorità Giudiziaria, le predette clausole devono intendersi modificate nella misura e secondo il senso necessari affinché la competente Autorità Giudiziaria le possa ritenere perfettamente valide ed efficaci.

La presente polizza non sarà operante e la Compagnia non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun risarcimento, indennizzo o a riconoscere alcun beneficio o servizio previsto nella presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento, indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio o servizio espongano la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da:

- a) Risoluzioni delle Nazioni Unite
- b) Provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
- c) Qualsiasi altra norma o provvedimento nazionale o internazionale.

11.2 Pluralità di Coperture

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre polizze per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutte le Compagnie, indicando a ciascuna il nome delle altre.

Qualora, per i fatti oggetto di copertura con la presente polizza, risultino operanti altre garanzie prestate da altre Compagnie in favore del Contraente, anche in ragione dell'eventuale natura claims made di dette coperture, la presente polizza opererà a secondo rischio e quindi per l'eccedenza dei massimali o limiti previsti in dette polizze.

11.3 Ispezioni tecniche e documentazione

La Compagnia, direttamente o tramite propri incaricati, può effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dei rischi assicurati, ispezioni per le quali l'Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione richiesta ai fini della valutazione del rischio e dell'assicurabilità dello stesso. La mancata disponibilità dell'Assicurato a fornire la collaborazione richiesta può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

11.4 Verifica della soddisfazione del cliente


La Compagnia può proporre al Contraente questionari o interviste per verificare la chiarezza e completezza delle informazioni ricevute e se i servizi previsti nel contratto siano stati forniti in modo corretto.

OFAC: Office of Foreign Assets Control – Ufficio di controllo dei beni stranieri

sezione II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

articolo 12. Che cosa è assicurato



NON DIMENTICHI
di verificare le esclusioni,
i limiti, le franchigie
della copertura
(articoli 14 e 15)

Danno all'Ambiente

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale, scelto dal Contraente tra 1 milione, 3 milioni e 5 milioni, per sinistro e per annualità assicurativa, indicato nel modulo di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza di un danno all'ambiente o di una sua minaccia imminente - anche in virtù del principio di precauzione - secondo i termini e nei limiti previsti nelle presenti sezioni per:

12.1 Danno all'ambiente e sua minaccia imminente**Garanzia A - Danno all'ambiente da evento futuro**

Il danno all'ambiente o la sua minaccia imminente – ai fini dell'indennizzabilità con la presente garanzia – deve rispettare tutte le seguenti condizioni, ossia essere:

- a. causato dai rischi assicurati indicati in polizza
- b. originato da un evento che si è verificato e manifestato durante il periodo di vigenza della polizza e che sia conseguenza di comportamenti dell'Assicurato:
 - in violazione inconsapevole e involontaria di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative o giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dei rischi assicurati;
 - non in contrasto con le dichiarazioni rese nel Questionario tecnico.

Garanzia B - Danno all'ambiente da evento passato – retroattività dieci anni

Il danno all'ambiente o la sua minaccia imminente – ai fini dell'indennizzabilità con la presente garanzia – deve rispettare tutte le seguenti condizioni, ossia essere:

- a. causato dai rischi assicurati indicati in polizza
- b. originato da uno o più eventi verificatisi nei dieci anni precedenti la stipula della polizza, sconosciuti all'Assicurato al momento della sottoscrizione e manifestatisi durante la sua validità e che siano conseguenza di comportamenti dell'Assicurato:
 - in violazione inconsapevole e involontaria di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative o giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dei rischi assicurati,
 - non in contrasto con le dichiarazioni rese nel Questionario tecnico.

Si precisa che le due garanzie descritte agli articoli 12.1 Garanzia A e 12.1 Garanzia B operano indipendentemente l'una dall'altra e nei limiti e condizioni stabiliti nel contratto. Pertanto, l'eventuale non operatività della Garanzia B non pregiudica l'operatività della Garanzia A e viceversa.

12.2 Spese indennizzabili

In conseguenza di un danno all'ambiente o della sua minaccia imminente, sono comprese, per entrambe le garanzie:

- a. le spese per interventi di emergenza e per interventi di ripristino come previsti dalla normativa vigente

principio di precauzione: si intende il principio sancito dall'Art. 191 del Trattato CE in base al quale gli obblighi previsti dalla normativa ambientale trovano applicazione anche con riferimento a pericoli potenziali, di cui non si ha ancora conoscenza certa, per la salute umana e per l'ambiente

- b. quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro risarcibile in base alla polizza per:
- morte e lesioni personali
 - distruzione e deterioramento materiale di beni che si trovino all'esterno dei siti assicurati o a tutti i beni che subiscano un danno in occasione di lavorazioni presso terzi
 - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi e in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno del sito assicurato, nell'area interessata dal danno all'ambiente non in consegna o custodia all'Assicurato ovvero dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo.

Con riferimento agli interventi di emergenza e agli interventi di ripristino, le spese comprendono anche:

- analisi e monitoraggi
- eventuali danni a beni dell'Assicurato causati dagli interventi strettamente necessari per l'esecuzione delle analisi e monitoraggi di cui sopra
- redazione di documenti richiesti dagli Enti
- interventi strettamente necessari per bloccare la sorgente del danno all'ambiente o comunque la sua minaccia imminente, qualora la stessa sia ancora attiva.
- progettazione ed esecuzione degli interventi di emergenza e degli interventi di ripristino.

Per esempio: ARPA, SNPA, ISS, USEPA

Non costituiscono interventi di emergenza e interventi di ripristino la manutenzione ordinaria o straordinaria nonché la sostituzione di impianti o loro parti, i cui costi non sono oggetto di copertura.

Il rimborso delle spese per interventi di emergenza e interventi di ripristino avverrà al definitivo compimento degli interventi previsti sulla base dell'autocertificazione agli Enti preposti o della comunicazione di chiusura del procedimento da parte degli stessi, come previsto dalla normativa vigente.

La Compagnia ha la facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di riconoscere anticipi sulle spese.

Facciamo chiarezza

In caso di denuncia di sinistro, la Compagnia sostiene le spese per lo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria all'accertamento del danno finché ne ha interesse ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.

12.3 Danno da cambiamenti climatici e eventi naturali estremi

La polizza opera per:

a. Cambiamenti climatici

Per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare per danni determinati da cambiamenti climatici, manifestatisi durante la vigenza della Polizza e che siano anche solo parzialmente addebitabili a comportamenti dell'Assicurato:

- in violazione inconsapevole e involontaria di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative o giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dei rischi assicurati
- non in contrasto con le dichiarazioni rese nel Questionario tecnico.

b. Eventi naturali estremi

Per i danni o le spese, a seguito di sinistro indennizzabile, derivanti da fatti causati da eventi naturali estremi.

In caso vengano erogati fondi pubblici a titolo di finanziamento per gli interventi di emergenza e per gli Interventi di ripristino del danno all'ambiente causato da un evento naturale estremo e già saldate dalla Compagnia all'assicurato, tale somma sarà restituita alla Compagnia per l'importo corrispondente a quanto finanziato.

c. Spese legali

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato per i danni di cui ai punti a) e b), come normato dall'articolo 17.4.

articolo 13. Servizi non assicurativi a disposizione dell'Assicurato

La polizza RC Ambientale offre inoltre all'Assicurato, a titolo gratuito, i seguenti servizi non acquistabili separatamente dalle coperture assicurative.

13.1 Prevenzione danni all'ambiente

Training formativo sui rischi ambientali e assistenza per l'implementazione della Certificazione UNI Ambiente Protetto.

Il presente servizio mette a disposizione dell'Assicurato:

a. Training Rischi Ambientali

Una giornata all'anno di formazione sulla gestione dei rischi ambientali erogata in collaborazione con Istituti Universitari ed esperti in materia e accesso a materiale formativo relativo a Risk Management, gestione dell'emergenza, normativa ambientale, gestione dei rapporti con i media.

La partecipazione alla giornata di formazione permette il riconoscimento di crediti formativi.

b. Consulenza per la certificazione UNI Ambiente Protetto

Qualora l'Assicurato sia interessato ad implementare la Certificazione UNI Ambiente Protetto potrà richiedere il supporto da parte di tecnici esperti per una consulenza nell'implementazione della Prassi.

13.2 Gestione crisi

Pronto Intervento e supporto nella gestione dei rapporti con i media.

In caso di sinistro indennizzabile, nella fase della gestione dell'emergenza l'Assicurato può:

a. Pronto Intervento

Richiedere l'intervento del fornitore per il pronto intervento:

BELFOR ITALIA S.p.A. - Numero Telefonico: 800 820189 - attivo tutti i giorni 24 ore su 24

In seguito a tale richiesta, BELFOR ITALIA provvederà a:

- a) fornire supporto tecnico telefonico
- b) inviare sul luogo del sinistro un tecnico per un primo sopralluogo
- c) predisporre e attivare – se richiesto dall'Assicurato - le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti
- d) identificare le attività necessarie per gli interventi di emergenza ed emettere una proposta tecnico - economica.

A maggior chiarimento si specifica che sono considerate urgenti e temporanee solo le attività eseguite al massimo entro 30 giorni dalla data del sinistro.

b. Gestione rapporti con i Media

Richiedere il supporto dell'Ufficio Stampa specializzato nella gestione di crisi per danno all'ambiente, a cui può rivolgersi direttamente:

LifeGate SpA – Società Benefit Numero Telefonico: +39 342 79 88 182

e-mail: gestionecrisi@lifegate.com

Il supporto dell'Ufficio stampa è finalizzato alla consulenza nella gestione dei rapporti con i media e a limitare i danni all'immagine e alla reputazione conseguenti al sinistro.

In particolare, tale consulenza prevede:

- a) consulenza personalizzata per individuare la migliore strategia comunicativa
- b) supporto per la definizione di dichiarazioni e comunicati stampa
- c) contatto e invio di comunicati a testate nazionali e locali.

Eventuali ulteriori attività non sono comprese nel presente servizio e saranno eventualmente erogate dall'Ufficio Stampa su espressa richiesta dell'Assicurato, restando i relativi costi a suo carico.

13.3 Gestione danno all'ambiente

Supporto legale e tecnico

Fermo quanto previsto dall'art. 17.4, la Compagnia mette a disposizione dell'Assicurato un

riferimenti normativi: UNI/PdR 107:2021 - Ambiente Protetto - Linee guida per la prevenzione dei danni all'ambiente - Criteri tecnici per un'efficace gestione dei rischi ambientali

servizio di supporto nella gestione del sinistro, sia legale che tecnico.

La Compagnia inoltre – su richiesta dell'Assicurato – provvede a risarcire in forma specifica direttamente la Pubblica Amministrazione attuando per conto dell'Assicurato gli interventi previsti agli articoli 12.1 Garanzia A e 12.1 Garanzia B.

La Compagnia attua tali interventi entro i limiti previsti dalla polizza.

L'Assicurato può inoltre avvalersi, in caso di sinistro indennizzabile, del know-how e della consulenza da parte del team di esperti, nella scelta e nomina di professionisti del settore ambientale come:

- Avvocati civilisti e penalisti specializzati in diritto ambientale e diritto amministrativo
- Consulenti tecnici
- Società di bonifica
- Società di pronto intervento.

Obiettivo del servizio è mettere a disposizione dell'Assicurato l'esperienza della Compagnia al fine di:

- riprendere le attività nel più breve tempo possibile
- affidare la propria assistenza ai migliori professionisti del settore
- scegliere progettisti e tecnici professionali affidabili per l'esecuzione degli interventi di emergenza e per gli interventi di ripristino
- gestire al meglio i rapporti con gli Enti
- ridurre il più possibile i danni collaterali per l'azienda legati al procedimento di bonifica e ripristino nonché l'eventuale danno reputazionale e danno all'immagine.

In virtù dell'utilizzo del presente servizio per la scelta dei professionisti a cui affidarsi, per sinistri indennizzabili, la Compagnia:

- può riconoscere acconti sulle spese sostenute e validate dall'attività di perizia o anticipi sulle spese da sostenere, per interventi da essa autorizzati
- riconoscerà un importo aggiuntivo, pari al 10% del massimale in polizza, relativamente alle Spese legali rispetto a quanto indicato nell'Art 17.4

Il presente servizio è operante a condizione che:

- il sinistro sia indennizzabile ai sensi della presente Polizza
- il massimale previsto risulti capiente.

Si precisa che l'attivazione del servizio non costituisce di per sé conferma dell'operatività delle garanzie.

articolo 14. Che cosa non è assicurato

14.1 Esclusioni

La Compagnia non risponde per i danni:

- a. causati da beni prodotti dall'Assicurato durante il trasporto o dopo la loro consegna a terzi
- b. la cui copertura assicurativa è regolata dal D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche nella parte relativa all'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, e dei natanti, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante
- c. derivanti da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, cyber crime, scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di terrorismo, atti vandalici o dolosi anche commessi da terzi, compresi furto e rapina
- d. derivanti dalle obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e altrimenti non imposte dalla legge.

Non rientrano inoltre nelle garanzie prestate i danni:

- e. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- f. causati da - o connessi - in qualsiasi modo ad amianto o a materiali contenenti amianto/

da sapere: i danni a terzi di cui il Contraente è responsabile nella sua qualità di produttore sono oggetto di coperture specifiche (RC del produttore)

da sapere: i danni a terzi derivanti dalla circolazione, sono oggetto di coperture specifiche (RCA obbligatoria)

cyber crime: il reato informatico consiste in una attività criminosa, analoga a quella tradizionale, ma caratterizzata dall'abuso di componenti della tecnologia dell'informazione (sia hardware che software)

da sapere: tali spese sono oggetto di coperture specifiche (danni da incendio)

asbesto, e relative fibre o polveri, a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), a fibre ceramiche e a lane minerali
 g. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili
 h. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM).

Risultano inoltre escluse le spese sostenute per la rimozione, sgombero o smaltimento di rifiuti, merci danneggiate e macerie derivanti da incendio, nonché i costi che possano incombere sull'Assicurato in caso di mancato, parziale o ritardato smaltimento degli stessi.

La polizza non copre le spese sostenute per sanzioni e penali di qualunque natura, incluso ogni tipo di penale contrattuale, applicate all'Assicurato.

14.2 Persone non considerate Terzi

unione civile: l'unione costituita tra soggetti maggiorenni dello stesso sesso nelle modalità previste dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76

Non sono considerati Terzi:

- il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine o convivente
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dalla polizza
- i prestatori di lavoro o chiunque subisca il danno in conseguenza o in occasione della partecipazione alle attività cui si riferisce la polizza
- le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile oppure le società facenti parte la stessa Associazione Temporanea d'Impresa (ATI).

14.3 Obbligo di denuncia/necessità di intervento della Pubblica Autorità

Le garanzie prestate sono operanti a condizione che i fatti per cui si chiede l'Indennizzo siano stati denunciati alle Autorità competenti entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge oppure siano stati oggetto di notifica o ordinanza a procedere da parte delle Autorità competenti.

14.4 Denuncia cumulativa

Qualora l'autodenuncia dell'Assicurato o la notifica/ordinanza degli enti preposti riguardi più eventi accaduti in tempi diversi o relativi a differenti cause di danno all'ambiente o di sua minaccia imminente ma relativi alla medesima denuncia (cumulativa), la garanzia opera soltanto:

- per le conseguenze degli eventi accaduti durante il periodo di validità della polizza
- a condizione che gli eventi stessi siano riferibili ad attività rientranti nei rischi assicurati
- siano rispettate le condizioni di operatività della garanzia della presente polizza.

da sapere: in caso di danno all'ambiente o sua minaccia imminente, il responsabile ha l'obbligo di autodenunciarsi a Comune, Provincia, Regione, Prefetto della Provincia di competenza, ai sensi dell'art. 304 del D. Lgs. 152/2006 e di mettere in atto le misure di prevenzione per limitare le conseguenze dell'evento o impedire che si verifichi il danno all'ambiente

articolo 15. Quali sono i limiti della copertura (franchigia)

Rimane a carico dell'Assicurato una franchigia per sinistro, che varia a seconda del massimale scelto:

- 35.000 euro per il massimale di 1 milione di euro
- 65.000 euro per il massimale di 3 milioni di euro
- 100.000 euro per il massimale di 5 milioni di euro

Nel caso in cui, per la gestione del sinistro, il Contraente si avvalga di BELFOR ITALIA S.p.A., secondo quanto stabilito all'articolo 13.2 lettera A, la Compagnia riconosce una riduzione del 25% della franchigia stessa.

articolo 16. Dove vale la copertura

La copertura vale per danni all'ambiente verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nei territori degli Stati membri dell'Unione Europea e degli altri Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo nonché in Svizzera e Regno Unito.

sezione III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

articolo 17. Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno

17.1 Denuncia del sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia o alla filiale di riferimento alla quale è assegnata la polizza secondo una delle seguenti modalità:



posta elettronica certificata all'indirizzo: sincorporate@pec.intesasanpaoloprotezione.com (scelta preferita)



raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.
Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino



fax al numero 011.093.10.62



consegnando la denuncia al gestore in filiale.

Il Contraente inoltre può inviare la segnalazione di un sinistro tramite l'Area Clienti messa a disposizione da Intesa Sanpaolo Protezione sul sito www.intesasanpaoloprotezione.com

Per facilitare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare il modulo di denuncia disponibile in filiale e sul sito della Compagnia www.intesasanpaoloprotezione.com

17.2 Obblighi in caso di sinistro

riferimento normativo: art. 1913
Codice Civile

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

riferimento normativo: art. 1915
Codice Civile

L'Assicurato dichiara di essere consapevole che il rispetto di tale termine è necessario a consentire alla Compagnia la verifica delle cause del sinistro e della sua indennizzabilità e che ogni omissione colposa o dolosa anche dopo la scadenza della polizza, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

riferimento normativo: art. 2952 III
comma del Codice Civile

In ogni caso l'Assicurato è tenuto a trasmettere alla Compagnia qualsiasi comunicazione della Pubblica Amministrazione finalizzata a interventi di ripristino per danno all'ambiente o sua minaccia imminente, ai fini del decorso del termine di prescrizione, entro due anni dalla ricezione della stessa.

La decorrenza di tale termine inizia dalla data di ricevimento della prima comunicazione della Pubblica Amministrazione.

È a carico dell'Assicurato, pena la non indennizzabilità del sinistro, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto all'indennizzo, in particolare tenendo presente la regolamentazione temporale della presente polizza (Loss Occurrence).

17.3 Istruttoria del sinistro

La Compagnia incarica i periti di accertare le cause e l'entità dei danni nonché l'eventuale indennizzabilità del sinistro.

I periti non hanno la rappresentanza legale della Compagnia, pertanto tutte le comunicazioni di legge o quelle previste dalla polizza devono essere inviate direttamente alla Compagnia.

L'eventuale adesione ai servizi Gestione crisi o Gestione del danno all'ambiente previsti dagli Art. 13.2 e 13.3 non esonera l'Assicurato dagli obblighi di comunicazione o dagli adempimenti previsti.

17.4 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in nome dell'Assicurato, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

riferimenti normativo: art. 1917
Codice Civile

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importo, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende e ogni tipo di penale contrattuale né delle spese di giustizia penale.

GLOSSARIO

ACQUE

Le acque superficiali, sotterranee, costiere e territoriali.

AGENTI INQUINANTI

Sostanze, preparati, organismi o microrganismi in grado di causare un deterioramento delle risorse naturali e costituire un rischio per la salute umana e l'ambiente.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dalla polizza.

ATTIVITÀ PRESSO TERZI

Le attività assicurate indicate nel modulo di polizza che l'Assicurato svolge presso terzi e al di fuori di eventuali siti assicurati.

BENI DELL'ASSICURATO

Beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato necessari per lo svolgimento dell'attività assicurata, compresi fabbricati, macchinari e merci.

CAMBIAMENTI CLIMATICI

Alterazione dell'atmosfera che sia riconducibile all'azione umana, misurata rispetto alle condizioni ambientali medie che persistono in una zona per un periodo di tempo non inferiore a trent'anni.

CARICO E SCARICO

Si intendono le operazioni di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso, le operazioni inverse e il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.

CLAIMS MADE

Il regime di efficacia temporale di una garanzia in virtù del quale il sinistro viene attivato dalla richiesta di risarcimento che l'Assicurato riceve durante il periodo di validità della polizza, relativa a fatti verificatisi anche antecedentemente alla validità della stessa, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta e denunciata alla Compagnia.

CONDIZIONI ORIGINARIE

Le condizioni delle risorse naturali e dei servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il danno all'ambiente.

CONTRAENTE

L'Impresa, con sede in Italia, che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Protezione.

DANNO ALL'AMBIENTE

Il deterioramento delle risorse naturali da cui si origina notifica o ordinanza da parte degli Enti preposti o da cui insorge l'obbligo di autodenuncia ai sensi dell'art 304, con riferimento alla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D. Lgs. 152/2006.

EVENTO NATURALE ESTREMO

Evento determinato da fattori naturali non antropici (non relativi all'attività umana) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sisma, alluvione, frana, maremoto, evento siccitoso, eventi atmosferici eccezionali e in genere gli eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale. Per **eventi atmosferici eccezionali** si intendono grandine, tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da essi trasportate, quando detti fenomeni siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze.

FRANCHIGIA

Parte del danno risarcibile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

IMPERMEABILIZZAZIONE

Trattamento diretto a conferire impermeabilità a un materiale o a una struttura attraverso l'applicazione di uno strato di materiale impermeabile atto a impedire la percolazione di sostanze di vario tipo e in particolare di agenti inquinanti.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

INTERRATO

Elemento – serbatoio, vasca o tubazione – il cui accesso ad una o più pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile parte della superficie esterna.

INTERVENTI DI EMERGENZA

Si intendono le misure urgenti e temporanee prese per reagire a un evento che ha determinato una minaccia imminente di danno all'ambiente, al fine di impedirne o minimizzarne le possibili conseguenze. Tali misure comprendono la messa in sicurezza d'emergenza.

INTERVENTI DI RIPRISTINO

Si intende l'insieme degli interventi di:

- ripristino primario e riqualificazione ambientale su terreno, acque, specie e habitat naturali protetti
 - ripristino compensativo e complementare su acque, specie e habitat naturali protetti.
-

LOSS OCCURRENCE

Il regime di efficacia temporale di una garanzia in virtù del quale la garanzia opera per gli eventi accaduti durante la validità della polizza.

MASSIMALE

La somma indicata nel modulo di polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Compagnia per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente polizza per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di validità della polizza per l'insieme dei rischi assicurati.

MINACCIA IMMINENTE

Il pericolo concreto e attuale che stia per verificarsi uno specifico danno all'ambiente.

POLIZZA

Il documento sottoscritto dalle parti che attesta l'esistenza del contratto di Assicurazione, riporta i dati del Contraente, le garanzie, i massimali, limiti e franchigie, il premio e la durata.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi.

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Il principio sancito dall'art. 191 del Trattato TFUE in base al quale gli obblighi previsti dalla normativa ambientale trovano applicazione anche con riferimento a pericoli potenziali, di cui non si ha ancora conoscenza certa, per la salute umana e per l'ambiente.

PROVE DI TENUTA

Prove non distruttive e non a pressione effettuate sugli elementi interrati, eseguite a cura di professionisti o società specializzate in accordo a metodologie internazionalmente riconosciute ed in grado di riconoscere perdite minime di 0,5 l/h.

RIPRISTINO COMPENSATIVO

Ogni intervento relativo alle acque, alle specie e habitat naturali protetti, imposto dagli Enti per compensare la perdita temporanea di risorse o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando il ripristino primario non abbia prodotto un effetto completo.

Per **perdita temporanea** si intendono i danni derivanti dalla temporanea indisponibilità, totale o parziale, di acque, specie e habitat naturali protetti o dei servizi delle risorse naturali da queste svolti come previsti dalla Parte VI del D. Lgs. 152/2006.

RIPRISTINO COMPLEMENTARE

Ogni intervento relativo alle acque, alle specie e habitat naturali protetti, imposto dagli Enti per compensare il mancato ripristino completo delle risorse o dei servizi naturali danneggiati.

RIPRISTINO PRIMARIO

Ogni intervento, a seguito di un danno all'ambiente, eseguito in forza di un obbligo normativo e in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale e finalizzato:

- al ritorno alle condizioni originarie di acque, specie e habitat naturali protetti
- all'eliminazione, alla riduzione, al confinamento temporaneo o definitivo degli agenti inquinanti del terreno, in modo che non costituiscano più minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Tali interventi comprendono anche la bonifica, messa in sicurezza temporanea e messa in sicurezza permanente.

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Ogni intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale, a completamento del ripristino primario, volto a restituire all'area la sua fruibilità.

RISCHI ASSICURATI

Siti, attività di carico e scarico o attività presso terzi per i quali è fornita la copertura.

RISORSE NATURALI

Le risorse naturali comprendono:

- le specie e gli habitat naturali protetti
- le acque
- il terreno
- l'aria.

SERVIZI DELLE RISORSE NATURALI

Le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali o della collettività.

SINISTRO

L'evento dal quale deriva il danno all'ambiente o la sua minaccia imminente.

SITI ASSICURATI

I siti o le aree perimetrate indicate nel modulo di polizza, sottoposte al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata.

SOSTANZE PERICOLOSE

Sostanze classificate come pericolose in base al Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008) e successive modifiche.

SPECIE E HABITAT NATURALI PROTETTI

Le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

TERRENO

La parte insatura del suolo cioè quella non a contatto con le acque sotterranee.

ALLEGATO 1 - TABELLA RIEPILOGATIVA DEI MASSIMALI E DELLE FRANCHIGIE

Massimali	Franchigia
1 milione euro per sinistro e per annualità assicurativa	35.000 euro per sinistro
3 milioni euro per sinistro e per annualità assicurativa	65.000 euro per sinistro
5 milioni euro per sinistro e per annualità assicurativa	100.000 euro per sinistro

Attenzione: la franchigia si riduce del 25% per gli interventi di Emergenza eseguiti da Belfor Italia S.p.A.

Attenzione: il massimale aumenta del 10%, relativamente alle spese legali, per l'utilizzo del servizio legale e tecnico in caso di sinistro

ALLEGATO 2 – QUESTIONARIO TECNICO (FAC – SIMILE)

Attenzione: il presente questionario contiene le domande utili per la Compagnia per approfondire l'attività da assicurare. Le domande possono variare in base alla tipologia di attività e alle risposte fornite.

N	Domande	Risposta
1	Si sono verificate – per quanto a conoscenza - circostanze da cui potrebbero derivare richieste di risarcimento da parte di terzi o richieste della Pubblica Amministrazione per il rischio di danno all'ambiente o comunque un sinistro indennizzabile a termini di polizza?	Si - No
2	L'azienda effettua la propria attività con macchinari, attrezzature ed impianti il cui stato di sicurezza sia certificato da idonea documentazione o dichiarazione e sia conforme alle norme applicabili in funzione dell'attività svolta?	Si - No
3	L'azienda effettua la manutenzione degli impianti, macchinari, attrezzature e relativi dispositivi di sicurezza conformemente alle istruzioni fornite dal costruttore o dell'assemblatore o, in loro assenza, secondo le best practice applicabili? Attenzione: scopo della manutenzione è conservare nel tempo le originarie prestazioni e caratteristiche di sicurezza, contrastando il degrado dovuto all'usura e l'inevchiamento e controllandone periodicamente il buono stato di conservazione ed il regolare funzionamento in sicurezza.	Si - No
4	Nel processo produttivo sono presenti sostanze pericolose per le quali non sono stati fissati limiti quantitativi di presenza nell'ambiente e negli scarichi?	Si - No
4.1	Con riferimento alle sostanze di cui sopra, l'azienda dichiara, nel rispetto del Principio di Precauzione, di far riferimento ed attenersi alle prescrizioni ed ai limiti eventualmente previsti dalle linee guida, raccomandazioni e indicazioni emesse dagli enti preposti (es. ARPA/SNPA, ISS, USEPA)?	Si - No
5	Sono presenti serbatoi o vasche contenenti o che hanno contenuto Sostanze Pericolose?	Si - No
5.1	L'azienda sottopone tali serbatoi o vasche, avvalendosi di professionista o di una società specializzata: i. a controllo di integrità strutturale, inclusa la misura dello spessore delle pareti del serbatoio, a. ogni 10 anni b. al momento della rimessa in servizio se inutilizzato per più di 2 anni ed alle verifiche o interventi raccomandati a seguito dei controlli stessi per garantire la tenuta del serbatoio stesso. ii. in alternativa al punto precedente, l'azienda fa effettuare regolarmente prove di tenuta: a. per i serbatoi di età inferiore a 10 anni, prove ogni 5 anni b. per i serbatoi di età superiore ai 10 anni, prove ogni 2 anni	Si - No
6	È presente una rete fognaria di acque derivanti dal processo industriale (o miste industriali/civili)?	Si - No
6.1	L'azienda ne effettua una video ispezione o controllo strutturale o test di tenuta almeno ogni 10 anni avvalendosi di professionista o di una società specializzata?	Si - No
7	Sono presenti tubazioni contenenti Sostanze Pericolose?	Si - No

N	Domande	Risposta
7.1	Tali tubazioni sono: i. dotate di doppia parete o posizionate in canalette impermeabili che recapitino eventuali perdite in appositi pozzetti impermeabili ed ispezionabili; ii. in alternativa al punto precedente, sono sottoposte a verifiche di integrità strutturale ogni 10 anni avvalendosi di professionista o di una società specializzata.	Si - No
8	Sono presenti serbatoi o vasche fuori terra contenenti Sostanze pericolose?	Si - No
8.1	Tali serbatoi o vasche sono posti all'interno di bacini di contenimento che rispettano le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • Sono Impermeabilizzati, con verifica ogni due anni della tenuta impermeabile; • Sono privi di scarico oppure con scarico normalmente chiuso e aperto solo con supervisione • A livello dimensionale: <ul style="list-style-type: none"> - Il bacino di contenimento presenta una dimensione superiore di almeno il 10% del volume della capacità del serbatoio - e comunque, se presenti più serbatoi, il bacino di contenimento presenta una dimensione almeno pari a 1/3 della sommatoria dei volumi dei serbatoi • Sono regolarmente e costantemente mantenuti puliti, cioè liberati da eventuali sostanze chimiche fuoriuscite dagli impianti contenuti 	Si - No
9	Svolge attività presso terzi?	Si - No
9.1	Si prega di indicare l'attività svolta presso terzi prevalente, ovvero che concentra la maggior parte di fatturato, andando a scegliere una tra le seguenti opzioni disponibili.	<ul style="list-style-type: none"> • Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine, impianti ed apparecchiature • Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (incluso amianto) • Costruzione di edifici • Lavori di costruzione specializzati (es. lattoneria, lavori elettrici, idraulici, impiantistica, imbiancatura, etc, ma non il costruttore/muratore) • Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche • Altre attività professionali, scientifiche e tecniche (incluso pronto intervento ambientale e bonifica) • Attività di servizi per edifici e paesaggio
10	L'attività di carico e scarico è svolta mediante:	<ul style="list-style-type: none"> • Trasporti marittimi e costieri • Gomma
11	Svolge un'attività che prevede l'utilizzo o il movimento di sostanze pericolose?	Si - No

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'"Informativa")

Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; società che svolgono attività di gestione relative al dispositivo "Viaggia con me Box" per le polizze che ne prevedono l'installazione

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE

L'informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani – L. 104/2008", richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

Il contenuto aggiornato dell'informativa potrà essere consultato nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il "**dato personale**" come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per "**trattamento**", ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione."

In qualità di "**Titolare del trattamento**", Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni" che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 10 – 10122 Torino.

comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com

www.intesasanpaoloprotezione.com

2. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il "Responsabile della protezione dei dati" (DPO – Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:

dpo@intesasanpaoloprotezione.com

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" ed uno specifico consenso.

Inoltre, per le sole polizze Motor, trattiamo:

- **dati derivanti dall'utilizzo del dispositivo "ViaggiaconMe"**, qualora la polizza preveda l'installazione della box;
- **dati acquisiti da pubbliche banche dati**,
- **dati dei soggetti terzi** interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani – L. 104/2008", danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta**: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;

Informazioni tecniche relative al veicolo, attestato di rischio, verifica della copertura assicurativa, etc

- **Indiretta**: se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e da altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi di disdetta dei contratti sottoscritti dalla clientela). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A." sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasnpaoloprotezione.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
<p>a) Consenso (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR)</p> <p>-----</p> <p>Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità. Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.</p>	<p><u>Effettuiamo</u> attività di marketing diretto e indiretto ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgiamo attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. <p><u>Trattiamo</u> dati appartenenti a categorie "particolari" solo se strettamente necessario per finalità specifiche, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, nell'ambito della gestione dei sinistri, o dell'attività di monitoraggio della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate dalle eventuali terze parti coinvolte (ad es.: strutture sanitarie convenzionate).</p>
<p>b) Contratto e misure precontrattuali (art. 6.1 lettera b) del GDPR)</p>	<p><u>Prestiamo</u> i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.</p>
<p>c) Obbligo di legge (art. 6.1 lettera c) del GDPR)</p>	<p><u>Adempiamo a prescrizioni normative</u>, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento.</p> <p><u>Adempiamo a disposizioni dell'Autorità</u>, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc.).</p>

d) *Legittimo interesse (art. 6.1 lettera f) del GDPR)*

Perseguiamo **interessi legittimi** nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali.

Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo per finalità amministrative.

Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi.

L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.intesasampaolo.protezione.com

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR.**

Possano essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
- i **sistemi pubblici informativi** istituiti presso le pubbliche amministrazioni, tra cui il PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- i **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc...), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - fondi sanitari, casse sanitarie, società di mutuo soccorso;
 - medici e strutture sanitarie convenzionate;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi;
 - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

- società terze in qualità di provider per la gestione del dispositivo "ViaggiacOnMe" per le polizze per cui è prevista la sua installazione.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloprotezione.com.

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo.

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesasanpaoloprotezione.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

G.U. Unione Europea L 195/5
del 27.7.2010

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).

Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.



**INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE**

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloprotezione.com
Capitale Sociale Euro 27.912.258 - Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28